

Azienda Ospedaliera "Guido  
Salvini"  
Viale Forlanini, 121  
20024 GARBAGNATE MILANESE

OGGETTO: Richiesta di accesso a cartella clinica di un defunto.

L'Azienda Ospedaliera "Guido Salvini" ha rappresentato a questa Commissione quanto segue.

Nel 1915 la professoressa I.I.D. riconosceva come proprio figlio naturale il neonato BA., che assumeva pertanto il cognome della madre.

Nel 1916 il professore e pubblicista B.M. riconosceva anch'egli il neonato, che assumeva pertanto il cognome del padre.

Nel 1932 il cognome di BA. veniva modificato in B.. Il giovane moriva all'Ospedale Guido Salvini nel 1942.

Ciò premesso, il 17 settembre 2009 il Sig. G.M., nato il 27 dicembre 1937, chiedeva all'Azienda Ospedaliera la copia autentica della cartella clinica completa di BA.B.D., qualificandosi suo nipote, e dichiarando che il proprio interesse ad accedere a tale documento era determinato dalla necessità di tutelare, anche in via giudiziale, l'immagine e gli interessi della famiglia, che sarebbero stati lesi da una pellicola cinematografica attualmente in distribuzione.

Con nota del successivo 15 ottobre l'Azienda negava l'accesso, eccependo che:

- a) l'asserita relazione parentale tra il richiedente e il fu BA.B. non sarebbe provata;
- b) per prevalente giurisprudenza la parentela naturale sarebbe limitata al rapporto tra il genitore e il figlio naturale;
- c) sarebbe dubbia la rilevanza dell'interesse all'accesso;
- d) l'Azienda Ospedaliera potrebbe essere esposta alle rimostranze degli eredi del *de cuius*.

L'Azienda concludeva riservandosi di fornire la documentazione richiesta in caso di disposizione in tal senso dell'autorità giudiziaria.

Con nota del 15 dicembre il Sig. G.M., a mezzo del proprio legale, contestava le eccezioni dell'Azienda, ribadendo il proprio diritto all'accesso e preannunciava un ricorso al T.A.R. in caso di ulteriore diniego.

A seguito di ciò l'Azienda ha chiesto sulla questione il parere di questa Commissione.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

I dubbi formulati dall'Azienda circa l'esistenza di una relazione parentale sono presumibilmente da ricondurre alle circostanze che, in base ai dati esposti dal richiedente l'accesso, da una parte quest'ultimo ha un cognome non coincidente con quello dell'asserito nonno paterno e dall'altra il fu BA.B. risulterebbe essere divenuto nonno all'età di ventidue anni. Ma tali circostanze non costituiscono una preclusione assoluta al chiesto accesso, dal momento che in tal caso l'Azienda, ove lo ritenga necessario, può chiedere all'interessato una opportuna integrazione documentale, che nel caso in questione potrebbe anche essere costituita da una autocertificazione, con conseguente assunzione delle correlative responsabilità.

La riferita giurisprudenza, secondo cui la parentela naturale sarebbe limitata tra il genitore e il figlio naturale, è inconferente, perché nel caso in questione non si tratta di rapporti tra figlio naturale e altro membro della famiglia legittima paterna (che

effettivamente non hanno natura di rapporto di parentela) ma di un normale rapporto tra nonno e nipote, rapporto nei cui confronti la circostanza che il nonno fosse figlio naturale è del tutto irrilevante.

Non sembra possa sussistere alcun ragionevole dubbio circa la legittimazione di un nipote a tutelare il buon nome del nonno defunto e della sua famiglia.

Quanto infine al timore dell'Azienda di essere esposta alle rimostranze degli "eredi del *de cuius*" si fa presente che qualora si alluda agli eredi di B.A.B.D. (non è ben chiaro, infatti, a quale *de cuius* si faccia riferimento) non sembra che possano sussistere apprezzabili situazioni di controinteresse da parte loro. Ad ogni modo nulla vieta che l'Azienda, qualora abbia dubbi al riguardo, comunichi la domanda d'accesso ai ritenuti eventuali controinteressati, per eventuali opposizioni.

Ministero dell'Economia e delle  
Finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Direzione Antiriciclaggio, Valutario  
e Antiusura  
Ufficio V – Direzione V  
c.a dr.ssa .....  
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA

**OGGETTO:** Schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo alla “Disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria”.

Con nota 21 dicembre 2009 n. 101848 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso a questa Commissione, per il prescritto parere, lo schema di decreto in oggetto.

Al riguardo la Commissione, premesso che il suo parere è *ex lege* limitato alle disposizioni relative al diritto d'accesso, osserva che l'art. 14 dello schema sottrae all'accesso quattro categorie di documenti amministrativi che il Ministro attesta essere “*attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali*”.

La Commissione ritiene che la sottrazione all'accesso dei documenti indicati in tali categorie sia giustificata; e pertanto esprime parere favorevole.

Comune di Como  
c.a. dott.ssa .....  
Via Vittorio Emanuele, 97  
22100 COMO

OGGETTO: Richiesta di accesso da parte di altra amministrazione pubblica.  
Parere circa la necessità di motivazione della richiesta e dell'assoggettabilità al pagamento dei costi di riproduzione.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como si è recato negli uffici comunali per esaminare ed ottenere copia di atti e documenti relativi a pratiche edilizie sulla base di ampia (e non specifica) delega dello stesso Pubblico Ministero.

Il Comune di Como chiede a questa Commissione se il CTU:

a) è tenuto a formulare istanza (formale) di accesso al fascicolo edilizio, come richiesto a tutti i soggetti interessati;

b) è tenuto al pagamento dei costi di riproduzione delle copie richieste.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 241/90, l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al "principio di leale cooperazione istituzionale". L'applicazione di tale principio è finalizzata fondamentalmente a rendere più agevole l'accesso ai soggetti pubblici eliminando proprio quelle formalità che la legge richiede al soggetto privato, fra le quali vanno annoverate sia la presentazione di una specifica motivata richiesta sia il rimborso dei costi di riproduzione dei documenti richiesti.

L'esercizio del diritto di accesso del soggetto pubblico inerisce, infatti, allo svolgimento delle funzioni pubbliche di cui lo stesso è titolare, per cui è sufficiente dichiarare, ai fini della sua ammissibilità (e del suo accoglimento), che la richiesta di accesso pertiene a tali funzioni.

Di fronte, poi, ad una richiesta di accesso fatta, come nella fattispecie, in esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria, a maggior ragione deve operare il principio di leale collaborazione, atteso che il soggetto richiedente (nella specie CTU) agisce in virtù di un preciso mandato giudiziario e, dunque, di una ancor più qualificata legittimazione.

Ritiene, pertanto, questa Commissione, di confermare il proprio orientamento secondo il quale l'esercizio del diritto di accesso fra "soggetti pubblici" e le modalità di acquisizione dei documenti oggetto dell'istanza non soggiacciono ad alcuna delle formalità o degli adempimenti previsti dalla legge n. 241/90 per il soggetto privato, né sotto il profilo giuridico (titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto) né quello economico (rimborso dei costi di riproduzione).

Comune di Oriolo Romano  
Via Vittorio Emanuele III, 3  
01010 ORIOLO ROMANO (VT)

OGGETTO: Diritto di accesso di cittadino residente in materia di concessione edilizia.

Il Comune di Oriolo Romano sottopone a questa Commissione il quesito in ordine al diritto di accesso di un cittadino-residente ai documenti relativi a rilascio di concessione edilizia di un soggetto terzo, sottolineando come il richiedente non abbia provato di essere “confinante” con l’abitazione del soggetto controinteressato (che si è opposto all’accesso) e, conseguentemente, non risulta titolare di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

Secondo l’univoco orientamento di questa Commissione, e quello prevalente del giudice amministrativo (ai quali il richiedente ha fatto corretto riferimento nella domanda di accesso), le condizioni cui l’art. 22, comma 1, lett. b) subordina il riconoscimento del diritto di accesso (richiamate da codesto Comune) operano soltanto nel caso di accesso a documenti formati o detenuti da Amministrazioni centrali dello Stato e non anche in quello in cui la documentazione richiesta riguardi l’esercizio di competenze di Enti locali. In quest’ultima ipotesi, infatti, l’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), applicabile nella fattispecie, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare (e provare) la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale al fine di poter valutare la legittimazione all’accesso del soggetto interessato, configurando lo stesso diritto alla stregua di un’azione popolare.

Non sussiste, pertanto, alcun impedimento giuridico all’accoglimento della domanda di accesso in questione.

Ministero dell'Interno  
Comando Provinciale Vigili del  
Fuoco  
Via Chiavari 11/b  
43125 PARMA

OGGETTO: Richiesta di accesso di un amministratore di condominio relativa alla prevenzione incendi dello stesso stabile.

L'amministratore del condominio interessato ha chiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma di poter prendere visione ed estrarre copia del progetto del supermercato, che si vorrebbe aprire al piano terreno dell'edificio, al fine di accertare, in particolare, a tutela del condominio stesso, se l'autorizzazione commerciale è in regola con la normativa edilizia e quella anticendi. La ditta interessata all'apertura del supermercato si è opposta all'accesso rimarcando la mancanza di una idonea e completa motivazione e, soprattutto, la violazione della segretezza del progetto industriale.

Ritiene questa Commissione che non sussista alcun impedimento giuridico all'accoglimento della domanda di accesso in oggetto.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta controinteressata, al condominio richiedente l'accesso non può non riconoscersi la titolarità di una situazione giuridica tutelabile in presenza di una futura apertura di un supermercato e del diritto alla conoscenza della conformità del progetto alle norme edilizie e di sicurezza, anche se sotto entrambi i profili il progetto abbia già superato le valutazioni di merito delle autorità competenti.

L'aspetto relativo alla temuta violazione del segreto industriale, che potrebbe scaturire dalla visione del progetto, non sembra nella specie poter assurgere a fondato motivo di diniego della domanda, sia perché nel bilanciamento fra la tutela del diritto di accesso e quello alla segretezza sembra ragionevole nella specie far prevalere le ragioni di sicurezza di uno stabile (anche perché non si comprende quali particolari segreti industriali, comunque recessivi, possano essere sottesi in un progetto di supermercato di cui la ditta interessata è tenuta comunque a darne prova concreta), sia perché la tutela del segreto industriale, almeno sotto il profilo del vantaggio che il concorrente avrebbe dalla sua conoscenza, non ha motivo di operare nella fattispecie ove non è prevista alcuna procedura concorsuale ed, anzi, il progetto, secondo le affermazioni della stessa ditta controinteressata è già stato assentito.

Sig .....  
Consigliere Comunale  
09097 SAN NICOLÒ D'ARCIDANO (OR)

OGGETTO: Richiesta di copia del bilancio da parte dei consiglieri di minoranza.

Un consigliere comunale, capogruppo della minoranza, ha rappresentato alla scrivente Commissione una infruttuosa corrispondenza intrattenuta con il Sindaco ed il responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune che hanno negato l'accesso alla copia del bilancio di previsione, "*suddiviso per capitoli*", nonostante tale documento sia facilmente elaborabile dal software in dotazione al comune. In particolare, ha aggiunto, l'ente civico non è disponibile ad accogliere l'istanza di accesso in quanto la suddivisione del bilancio previsionale "per capitoli", oltre a non far parte dei documenti contabili previsionali da sottoporre alla delibera del Consiglio (ex artt. 170,171 e 172 TUEL), spetta esclusivamente alla Giunta in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione (ex art 169 TUEL).

In considerazione di quanto sopra, l'istante si è rivolto a questa Commissione per verificare la sussistenza del diritto dei consiglieri comunali ad ottenere l'atto richiesto, attesa la necessità di controllare il programma della maggioranza e di esercitare consapevolmente il voto sulla proposta di bilancio, in vista della seduta di discussione del documento contabile.

L'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo e di questa Commissione riconosce ai consiglieri comunali alla stregua dell'art 43 del d.lgs. n. 267/2000 un diritto ampio e non comprimibile all'informazione finalizzato, nell'esercizio del *munus* del consigliere comunale, al controllo sulla legalità ed economicità nella gestione dell'ente civico.

Non osta all'accessibilità del bilancio previsionale redatto in capitoli il fatto che spetti alla Giunta tradurre gli stanziamenti di bilancio suddividendoli in modo più specifico "in capitoli" da assegnare ai dirigente dell'ente atteso che "il capitolo", costituendo l'unità previsionale di base utilizzata per l'elaborazione informatica del bilancio (articolato in interventi, servizi e funzioni per la spesa e in titoli, categorie e risorse per le entrate, cui i singoli capitoli sono correlati), è facilmente ottenibile mediante una stampa di dati già elaborati dall'Ufficio Finanziario.

Dr. ....  
Segretario Generale  
Comune di Stresa  
Piazza Matteotti, 6  
28838 CITTÀ DI STRESA

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti edilizi da parte di un cittadino non residente.

Il Segretario Generale della Città di Stresa ha rappresentato che il difensore civico del comune aveva ritenuto illegittimo un diniego di accesso al fascicolo edilizio opposto dall'ente civico ad un cittadino non residente, segnalando che detta pronuncia si poneva in contrasto con le costanti decisioni rese sul punto da questa Commissione. Per quanto esposto, l'istante ha chiesto di esprimere un parere sul principio che l'amministrazione comunale debba applicare ai futuri casi analoghi, precisando nel contempo che, con riguardo al singolo caso in esame, verrà consentito l'accesso in ottemperanza alla decisione del difensore civico.

Il tenore della richiesta, limitata a conoscere i principi giuridici applicabili ai futuri casi di accesso da parte di cittadini non residenti, la rende pienamente ammissibile, non interferendo con le competenze del Difensore Civico, il quale risulta essersi già pronunciato sul caso posto all'attenzione del Comune.

Ciò posto, la Commissione non ravvede motivi per discostarsi dalle pronunce già rese sul tema, confermando i principi già affermati di recente (cfr. parere plenum del 4.6.2009).

In particolare, è noto che la diversità di posizione tra cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art 22 della legge n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 12/04/2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12/10/2001, n. 1133).

Qualora l'istante risieda nel territorio del comune, si deve ritenere che egli possa accedere a tutti i documenti dell'ente locale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, senza necessità di motivare la sua istanza con riferimento ad uno specifico interesse all'accesso.

Infatti, detta norma sancisce espressamente, ed in linea generale, per i cittadini residenti il principio della pubblicità di tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa e le pronunce di questa stessa Commissione, la disposizione in esame viene interpretata in senso estensivo ai fini dell'accesso nei confronti degli enti locali, tanto più che l'accessibilità in senso ampio risulta funzionale ad assicurare "il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione" e, da ultimo, ad esercitare la tutela nei confronti di disposizioni lesive delle posizioni giuridiche individuali.

Nel caso contrario, ossia se l'istante non sia cittadino residente, l'accesso potrà essere consentito previa dimostrazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata ex art 22, co. 1, lett. b) della legge n. 241/90.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** A.M., A.P., A.S., B.E., C.D., C.M., D.M., F.C., F.G., G.T., L.M.A., L.A., M.A., M.B., M.E., P.C., P.L., P.N., P.M., P.G., R.A., S.M., S.L., S.S., T.O.T., V.C., V.I., V.P. e Z.F.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Fatto**

La signora A.M. e tutti gli altri soggetti indicati in epigrafe sono dipendenti dell'Economia e delle Finanze, inquadrati nelle posizioni B1, B2 e B3 che hanno partecipato alla procedura concorsuale, indetta con decreto del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro n. 7/2006/55 del 13 ottobre 2006, per il passaggio a n. 407 posti della posizione economica C1.

Tutti i ricorrenti, non essendo stati ammessi alle prove orali, con istanze di accesso presentate in date comprese nel periodo intercorso tra il 9.12.2009 ed il 30 dicembre 2009, chiedevano di poter accedere agli atti della procedura concorsuale.

L'Amministrazione differiva l'accesso ai documenti richiesti al termine della procedura concorsuale e, comunque, successivamente alla consegna degli atti all'Ufficio III della Direzione Centrale per i Servizi al Personale da parte della Commissione esaminatrice, richiamando il disposto dell'art. 9 del bando emanato con Decreto Ministeriale 7/2006/55 del 12 ottobre 2006.

I ricorrenti, a mezzo del loro legale di fiducia, adivano la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi contestando la legittimità del differimento dell'accesso in questione, sul rilievo che la pubblicazione della graduatoria che aveva sancito l'esclusione o l'inidoneità dei ricorrenti non avrebbe natura endoprocedimentale, avendo concluso il procedimento a suo tempo avviato da ciascuno di essi, con la partecipazione al concorso. Inoltre osservavano che il differimento contestato, oltre a non esser giustificato da ragioni di celerità e di speditezza, sarebbe lesivo del loro interesse ad accedere ai documenti amministrativi necessari a difendere in giudizio i propri interessi legittimi mediante l'impugnazione della graduatoria in questione pubblicata in data 3.12.2009.

L'Amministrazione, in data 26.1.2010, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del differimento contestato, giustificato dalla previsione di cui all'art. 9 del bando di concorso, la cui *ratio* è quella di assicurare la speditezza delle operazioni concorsuali

**Diritto**

Il ricorso deve essere rigettato.

La Commissione, pur nutrendo seri dubbi sulla legittimità dell'art. 9 del bando di concorso in questione, nella parte in cui prevede il differimento dell'accesso agli atti alla conclusione della procedura concorsuale, senza prendere in considerazione la peculiarità della posizione dei partecipanti non ammessi alle prove orali – il cui interesse alla conoscenza tempestiva di tutti gli atti del procedimento posti in essere prima della fase dello svolgimento delle prove orali, al fine di poter valutare con piena

cognizione di causa la possibilità di impugnare la loro non ammissione a tali prove, è indubbio, non può disapplicare la predetta disposizione del bando, non disponendo del potere, attribuito, in via esclusiva, dall'art. 4 dell'allegato E della legge n. 2248 del 1865 al giudice ordinario, di disapplicare i regolamenti e gli atti amministrativi illegittimi.

Non appare sostenibile l'assunto dei ricorrenti secondo il quale ciascuno di essi ha dato avvio ad un distinto procedimento, con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, conclusosi con la pubblicazione della graduatoria con cui non è stato ammesso alle prove orali.

In realtà la procedura concorsuale costituisce un procedimento unitario che non prende le mosse dalla presentazione delle singole domande di partecipazione, ma dalla pubblicazione del bando di concorso.

Ne consegue che il differimento dell'accesso chiesto dai ricorrenti al termine della procedura concorsuale, unitariamente considerata, è assolutamente in linea con la previsione dell'art. 9 del bando di concorso, che la Commissione non può non applicare, ai fini della decisione del presente ricorso.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento  
Amministrazione Penitenziaria

**Fatto**

Il signor ....., detenuto attualmente ristretto nella casa di reclusione di Rossano (CS), con ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 28.12.2009, si duole della formazione del silenzio-rigetto di due istanze di accesso, rispettivamente del 27.11.2009 e del 7.12.2009, aventi ad oggetto circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed al proprio fascicolo personale.

La Direzione della casa circondariale di Oristano inviava, in data 23.1.2010, una nota nella quale comunicava di non disporre più del fascicolo personale dell'odierno ricorrente, per esser stato inviato alla Casa circondariale di Rossano.

**Diritto**

La Commissione, allo stato degli atti, non è in grado di decidere sul ricorso con piena cognizione di causa, non risultando allegate ad esso le istanze di accesso su cui si sarebbe formato il silenzio-rigetto.

E' necessario, pertanto, disporre l'acquisizione di tali istanze.

Nelle more dell'acquisizione delle istanze di accesso menzionate nel ricorso, i termini di legge sono interrotti.

**PQM**

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere alla Commissione copia delle istanze di accesso menzionate nel ricorso.

I termini di legge sono interrotti nelle more dell'adempimento di tale incombenza istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Dogane

**Fatto**

Il signor ....., consigliere comunale del Comune di Ripabottoni (CB), in data 27/10/2009 inoltra all'Agenzia delle Dogane – Ufficio di Campobasso un'istanza di accesso alle dichiarazioni annuali di consumo, ex d.lgs. n. 504/95, relative agli anni 2005, 2006 e 2007 della società Edison S.p.A., titolare di un impianto eolico sito nel territorio del predetto Comune, onde ottenere un adeguato riscontro dei dati evidenziati nelle fatture fornite al Comune – che ha stipulato una convenzione con la Società Parco Eolico San Bartolomeo S.r.l. (oggi Edison S.p.A.), in virtù della quale alla medesima società sono stati ceduti i diritti per la realizzazione e l'esercizio del predetto impianto eolico, a fronte di un corrispettivo economico in favore del Comune per la cessione dell'energia prodotta annualmente – dalla Edison S.p.A.

L'istanza di accesso faceva seguito al mancato riscontro da parte dell'Amministrazione comunale all'interrogazione a risposta scritta presentata dall'odierno ricorrente, proprio al fine di conoscere i dati di produzione relativi all'impianto in questione.

L'Agenzia delle dogane, con nota del 2.12.2009, negava l'accesso richiesto, sul rilievo che l'accesso fosse consentito soltanto alle Amministrazioni direttamente interessate e che, comunque fosse da escludersi che le dichiarazioni di consumo ex d.lgs. n. 504/95 avessero natura di documenti amministrativi, ex art. 22, comma 1, lettera d) ovvero di atti riconducibili ad attività di pubblico interesse.

In data 7.1.2010, il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, contestando il diniego opposto dall'Amministrazione alla sua istanza di accesso, rappresentando, in particolare, la necessità di acquisire i documenti richiesti al fine di poter esercitare il suo *munus publicum* di controllo dell'ordinato e corretto svolgimento della vita del Comune di Ripabottoni.

L'Agenzia delle Dogane, in data 25.1.2010, inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

**Diritto**

La Commissione ha necessità di acquisire la documentazione attestante la data di ricezione dell'istanza di accesso nonché della nota del 2.12.2010 dell'Agenzia delle Dogane, al fine di accertare se, anteriormente, alla data del rigetto espresso di tale istanza si sia formato il silenzio-rigetto, e, nell'ipotesi in cui dovesse risultare che in data 2.12.2010 non si era ancora formato il silenzio-rigetto, se il ricorso sia stato proposto entro la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione del rigetto esplicito di tale istanza, al fine di stabilire l'ammissibilità del ricorso.

I termini di legge sono interrotti nelle more dell'acquisizione da parte della Commissione della documentazione richiesta.

**PQM**

La Commissione invita il ricorrente e l'Amministrazione a documentare la data della ricezione dell'istanza di accesso da parte dell'Agenzia delle Dogane e la data della ricezione, da parte del ricorrente, della nota del 2.12.2010 con cui l'Amministrazione ha rigettato l'istanza di accesso. I termini di legge sono interrotti nelle more dell'acquisizione da parte della Commissione della documentazione richiesta.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrenti:** B.A., C.B.A., C.C., D.A.S., D.S.L., D.P.M., F.F., F.E., G.M., G.S.,  
M.M.E., O.I., P.D., R.V.D., R.C., T.D., V.S.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero degli Affari esteri

**Fatto**

I signori B.A., C.B.A., C.C., D.A.S., D.S.L., D.P.M., F.F., F.E., G.M., G.S., M.M.E., O.I., P.D., R.V.D., R.C., T.D., V.S., tutti dipendenti di ruolo del Ministero degli Affari Esteri, in servizio presso l'Ufficio VII della Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo, unitamente ad altri colleghi, in data 19 novembre 2009, assumendo di aver titolo ad esser valutati ai fini dell'attribuzione del FUA (Fondo unico di Amministrazione) relativo all'anno 2008 per la parte destinata a promuovere la produttività individuale, secondo le vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri e dell'accordo FUA 2008, ed avendo avuto notizia di esser collocati in una fascia differente da quella indicata dall'allora Capo Ufficio, presentavano al Capo dell'Ufficio VII un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di attribuzione dell'anzidetto FUA per l'anno 2008.

L'Amministrazione, con nota dell'11.12.2009, comunicava che sarebbe stato possibile visionare le fasce relative alla produttività individuale rivolgendosi a due impiegate, nominativamente indicate, dell'Ufficio VII.

Le impiegate in questione, anziché far accedere gli istanti all'intera documentazione richiesta, esibivano soltanto i giudizi relativi agli accedenti, senza consentire l'accesso agli altri atti del procedimento e senza rilasciare copia fotostatica degli atti esibiti.

I nominati in oggetto, con distinti ricorsi di identico contenuto, ricorrono dinanzi alla Commissione, per ottenere il pieno accesso a tutta la documentazione richiesta, la cui acquisizione sarebbe necessaria al fine di poter conoscere i criteri in forza dei quali sono stati individuati i beneficiari dell'attribuzione stessa.

Con analogo ricorso anche la signora D.T., collega degli altri ricorrenti, riferendo di aver presentato, in data 7 dicembre 2009 al Capo dell'Ufficio VII un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di attribuzione dell'anzidetto FUA per l'anno 2008, il cui esito non si è differenziato da quello dell'istanza presentata dai suoi colleghi, ha adito la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego sostanzialmente opposto dall'Amministrazione.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione ritiene di dover provvedere alla riunione dei ricorsi avanzati dai nominati in oggetto, in ragione della loro palese connessione oggettiva.

I ricorsi meritano di essere accolti.

Non vi è dubbio che i documenti richiesti ineriscono ad un procedimento cui hanno partecipato tutti i ricorrenti, in quanto dipendenti assegnati all'Ufficio VII della Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, aventi

titolo alla valutazione per l'ottenimento del beneficio economico costituito dall'attribuzione del FUA.

Ne consegue la spettanza ad essi del diritto ad accedere a tutti gli atti del relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90.

Come giustamente affermano i ricorrenti, tale diritto consiste nel diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

La limitazione da parte dell'Amministrazione dell'accesso ai soli giudizi concernenti i singoli accedenti e l'esclusione della possibilità per gli stessi di estrarre copia di quanto richiesto, anche se non riconducibile a direttive diramate dal Capo dell'Ufficio VII, ma imputabile al concreto operato delle impiegate incaricate di soddisfare le istanze di accesso, si risolve in un sostanziale rigetto delle predette istanze, assolutamente ingiustificabile per le suesposte ragioni.

### **PQM**

La Commissione, previa riunione dei ricorsi, li accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare le istanze di accesso dei ricorrenti, nei sensi di cui in motivazione

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Dott. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Camera di Commercio di Trieste

**Fatto**

Il Dott. ...., iscritto nell'elenco dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il 13 novembre 2009, ha presentato al responsabile dell'ufficio Affari Generali della Camera di Commercio di Trieste un'istanza di accesso al fine "di prendere visione di tutti i documenti relativi alla "procedura di selezione del segretario generale della camera di commercio di Trieste", in particolare dei *curricula* sia dei candidati selezionati per il colloquio che del vincitore del concorso, ai sensi della legge 241/90. Il ricorrente ha motivato detta istanza in relazione alla stretta inerenza di tale documentazione rispetto alla non ammissione dello stesso al successivo colloquio, in quanto lo Commissione ha giudicato i requisiti del candidato ricorrente non corrispondenti al profilo del candidato ideale".

Con nota del 13 dicembre 2009, l'ufficio ha risposto all'istante comunicando di avere provveduto il 4 novembre 2009 a notificare l'istanza di accesso ai controinteressati e consentendo un accesso parziale a quanto richiesto.

In particolare, la Camera di Commercio di Trieste ha negato l'accesso al curriculum di un candidato (su cinque), che non ne ha autorizzato la diffusione, e alle votazioni riportate dai candidati a seguito della valutazione documentale dei rispettivi *curricula*.

Pertanto, il Dott. .... il 21 gennaio 2010 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, 1. n. 241/90 per avere l'accesso integrale a tutti i documenti relativi alla procedura di selezione di cui sopra.

Il gennaio 2010, la Camera di Commercio di Trieste con una nota alla Commissione ha trasmesso la determina del segretario generale su cui ha fondato la propria decisione.

**Diritto**

La Commissione in merito al presente ricorso osserva quanto segue. L'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, "notifica ai controinteressati", dispone testualmente che "fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti contro interessati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti contro interessati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2, Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1".

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (in tal senso T.A.R. Sicilia-Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277) ritiene che “illegittimamente l’amministrazione nega l’accesso agli atti ponendo a fondamento del diniego la mancanza del consenso all’accesso da parte dei controinteressati, e sostenendo che non avrebbe potuto valutare diversamente la questione, potendo solo uniformarsi alla volontà degli stessi, a tutela della loro riservatezza, in quanto la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i contro interessati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati”.

Venendo al caso di specie, la Commissione ritiene sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell’istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere eventualmente alla tutela dei propri diritti, in qualità di partecipante alla procedura di selezione del segretario generale della camera di commercio di Trieste.

La necessità di tutelare i propri diritti in giudizio rende quindi prevalente il diritto di accesso dell’istante rispetto all’opposizione del controinteressato, conformemente al disposto dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90. Tale assunto, oltre che ribadito da questa Commissione, è stato fatto proprio anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Si ritiene, infine, per le medesime motivazioni suesposte, fondata la richiesta dell’istante di avere accesso anche alle votazioni riportate dai candidati a seguito della valutazione documentale dei rispettivi *curricula*.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signora .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo ..... – Porto di  
Verona

**Fatto**

La signora ....., docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo ..... – Porto di Verona, in data 24 novembre 2009 ha presentato a questo stesso istituto un'istanza di accesso alla documentazione relativa al tacito rifiuto del suddetto istituto alla richiesta di permesso di alcuni giorni, presentata per il parziale recupero delle ore lavorate in eccesso nell'a.s. 2008/2009 a seguito della fruizione della riduzione dell'orario di lavoro ex art. 55 CCNL, per procedere alla tutela in giudizio dei propri diritti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora ....., il 14 gennaio 2010 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

**Diritto**

La Commissione in merito al presente ricorso osserva quanto segue.

Nel caso in esame, si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere alla tutela in giudizio dei propri diritti.

La signora ....., infatti, è docente a tempo indeterminato dell'Istituto Comprensivo ..... – Porto di Verona: è dunque fondato il suo interesse ad avere accesso alla documentazione e agli atti relativi al tacito rifiuto del suddetto istituto alla richiesta di permesso di alcuni giorni, presentata per il parziale recupero delle ore lavorate in eccesso nell'a.s. 2008/2009 a seguito della fruizione della riduzione dell'orario di lavoro ex art. 55 CCNL.

L'interesse all'accesso dell'istante risponde inoltre ai requisiti prescritti dall'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, secondo cui l'interesse stesso in tali casi deve essere diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la normativa in materia, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

Tali requisiti normativi sono riscontrabili nell'istanza di accesso presentata dall'odierna ricorrente, rendendola fondata e legittima.

La necessità di tutelare i propri diritti in giudizio, inoltre, rende prevalente il diritto di accesso della signora .....: tale assunto, oltre che ribadito da questa

Commissione, è stato fatto proprio anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** L.D.M. S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo

**Fatto**

Il signor M.C., in qualità di legale rappresentante della L.D.M. S.r.l., in data 11 novembre 2009, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo di avere accesso, anche mediante estrazione di copia, a tutti gli atti inerenti i verbali dell'ispezione effettuata dal servizio ispettivo della stessa Direzione presso la suddetta società.

In particolare, il signor M.C. ha richiesto l'accesso ai verbali di sommarie informazioni acquisite da lui medesimo e dal signor C.M., "al fine di difendere e curare gli interessi della L.D.M. S.r.l. e dello stesso M.C. in giudizio e di proporre ricorso avverso il verbale DPL".

Con provvedimento, ricevuto dall'istante il 14 dicembre 2009, la Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo ha accolto l'istanza per ciò che concerne i verbali recanti le dichiarazioni rese dal medesimo M.C., mentre ha negato l'accesso alle dichiarazioni rese dal signor C.M.

Il signor M.C., ritenendo indispensabile conoscere l'intero contenuto degli atti richiesti ed in particolare le dichiarazioni rese dal signor C.M., in data 14 gennaio 2010, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego per avere copia di quanto richiesto. In calce al ricorso presentato il signor C.M., parte controinteressata, ha sottoscritto una dichiarazione di consenso a che la L.D.M. S.r.l. possa accedere alle dichiarazioni da lui stesso rese durante l'accertamento ispettivo in questione.

**Diritto**

La Commissione in merito al presente ricorso osserva quanto segue.

Recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza n. 1842, 22 aprile 2008) ha espresso il principio secondo il quale la sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata risponderebbe specificamente ad esigenze di riservatezza di coloro che hanno reso dichiarazioni, riguardanti la propria persona o anche altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione.

Dunque, a contrario, laddove venga autorizzata la divulgazione da parte del soggetto che ha reso le dichiarazioni, non sussiste una esigenza di tutela di riservatezza.

Nella fattispecie concernente il ricorso in esame, invece, la persona che ha reso le dichiarazioni agli ispettori del lavoro, il signor C.M., ha espresso formalmente il proprio assenso all'accesso richiesto dall'odierno ricorrente, oltre ad aver richiesto lui stesso l'accesso alla medesima documentazione.

Pertanto, in tale ipotesi non si ravvisano le esigenze di riservatezza richiamate nella decisione del Consiglio di Stato citate dall'amministrazione resistente a fondamento del diniego opposto e si ritiene accoglibile l'istanza di accesso formulata.

Inoltre, ad avvalorare la fondatezza del ricorso in esame, vi è in ogni caso anche la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante, ai sensi del nuovo art. 22 della legge n. 241/90, ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Infatti, oltre questa Commissione, anche il giudice amministrativo di prime cure, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato "ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Al riguardo, si rileva infine che la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando anche la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signora .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto scolastico “.....” di Altamura

**Fatto**

La signora ....., docente a tempo indeterminato presso l'Istituto scolastico “.....” di Altamura, in data 8 luglio 2009 ha presentato a questo stesso istituto una richiesta di accesso alla documentazione e agli atti relativi all'attuazione dei corsi di recupero estivi, per i quali aveva manifestato la propria disponibilità a partecipare, per avere chiarezza circa le modalità di assegnazione delle relative ore.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora ..... il 3 settembre 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

L'amministrazione resistente il 16 settembre 2009 ha inviato una memoria alla scrivente Commissione.

La Commissione, con decisione del 22 settembre 2009, ha sospeso ogni decisione relativamente al ricorso in questione, rilevando che rispetto ad alcuni dei documenti richiesti dalla signora ..... vi potevano essere delle parti controinteressate, come ad esempio gli altri insegnanti a cui sono stati assegnati i corsi di recupero estivi, non individuabili dalla ricorrente. La Commissione, con la medesima decisione, ha dunque invitato l'amministrazione a notificare il ricorso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006, alle parti controinteressate.

Con comunicazione del 18 gennaio 2010, l'Istituto scolastico “.....” di Altamura ha comunicato alla Commissione l'avvenuta notifica del ricorso presentato dalla signora ..... alle parti controinteressate.

**Diritto**

La Commissione preso atto della notifica del presente ricorso alle parti controinteressate e dell'assenza di opposizioni da parte di queste ultime all'istanza di accesso presentata dalla signora ....., osserva quanto segue.

Nel caso in esame, si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere eventualmente alla tutela dei propri diritti.

La signora ....., infatti, è docente a tempo indeterminato dell'Istituto scolastico “.....” di Altamura: è dunque fondato il suo interesse ad avere accesso alla documentazione e agli atti relativi all'attuazione dei corsi di recupero estivi predisposti dal medesimo istituto, per i quali aveva manifestato la propria disponibilità a partecipare, per avere chiarezza circa le modalità di assegnazione delle relative ore.

L'interesse all'accesso dell'istante risponde inoltre ai requisiti prescritti dall'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, secondo cui l'interesse stesso in tali casi deve essere diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la normativa in materia, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

Tali requisiti normativi sono riscontrabili nel caso in esame, rendendo pertanto fondata l'istanza della signora .....

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Avv. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia

**Fatto**

L'avv. ...., il 30 ottobre 2009, ha presentato al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia un'istanza di accesso alla documentazione relativa alla mancata evasione della richiesta da lui stesso presentata alla medesima amministrazione, in data 1 aprile 2009, per il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità forfettaria, relativamente a determinati periodi feriali, che gli spetterebbe per l'attività svolta come giudice di pace presso la sede distaccata di Ostia dell'ufficio del giudice di pace di Roma.

Con nota del 18 dicembre 2009, l'amministrazione coinvolta ha risposto alla suddetta istanza, comunicando all'avv. .... di non avere alcuna competenza relativamente alla liquidazione delle indennità dei giudici di pace, che invece attengono esclusivamente all'ufficio giudiziario presso cui il giudice onorario ha prestato la propria attività.

Pertanto, l'avv. .... il 18 gennaio 2010 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90 per avere quanto richiesto.

**Diritto**

La Commissione in merito al presente ricorso osserva quanto segue.

L'amministrazione resistente – così come dichiarato nella nota di diniego all'istanza di accesso ricevuta – non ha dato alcuna risposta alla richiesta presentata dall'odierno ricorrente per il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità forfettaria, relativamente a determinati periodi feriali, in quanto non competente a conoscere della stessa. Conseguentemente, non era possibile per l'amministrazione soddisfare la suddetta istanza di accesso.

Relativamente alla contestazione della violazione da parte dell'amministrazione dell'obbligo di “trasmettere la richiesta di accesso alla diversa amministrazione che fosse realmente competente”, si ritiene che l'amministrazione resistente fosse comunque tenuta a trasmettere l'istanza di accesso all'amministrazione competente, che non aveva ricevuto l'istanza originaria da cui è scaturita la stessa istanza di accesso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nel senso di cui in motivazione ed invita l'amministrazione resistente a trasmettere l'istanza d'accesso all'amministrazione competente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ....., via ....., 80035 Nola (NA)

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Direzione Regionale Toscana – Ufficio malattia

**Fatto**

Il signor ....., in data 12 gennaio 2009, ha chiesto agli uffici dell'INPS – Direzione Regionale Toscana di potere avere copia conforme di tutti i modelli DM 10/2 presentati dal datore di lavoro nell'anno 2003 con riferimento alla propria situazione contributiva assicurativa, per potere procedere alla tutela dei propri diritti e chiarire alcune incongruenze ed errori avvenuti nel calcolo e nell'erogazione dell'indennità di malattia spettante.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente, il signor ....., avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, ha presentato ricorso in data 21 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione.

L'amministrazione, con nota del 10 marzo 2009, ha comunicato di avere trasmesso la richiesta di accesso formulata dall'odierno ricorrente alla sede provinciale di Prato, poiché l'azienda presso la quale il signor ..... ha prestato la propria attività lavorativa è in carico alla sede di Prato.

Pertanto, la scrivente Commissione, con decisione del 24 marzo 2009, ha sospeso ogni decisione sul merito del ricorso, in considerazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, secondo cui "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso" ed in attesa delle determinazioni dell'amministrazione competente investita dell'istanza di accesso, nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'attuale amministrazione resistente.

L'INPS – Direzione Regionale Toscana, con nota del 10 marzo 2009, ha provveduto a trasmettere la suddetta istanza di accesso alla sede Provinciale INPS di Prato, considerato che l'azienda presso la quale il dipendente ha prestato la propria attività è in carico alla sede di Prato.

L'INPS – Direzione Provinciale di Prato, con nota del 21 gennaio 2010, ha comunicato alla Commissione di aver provveduto a fornire risposta all'istanza di accesso formulata dal signor .....

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazioni resistenti:** Questura di Ancona e Commissariato di Senigallia

**Fatto**

La signora ....., sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Ancona, in forza presso il Commissariato di Senigallia ed impiegata nel settore anticrimine, in data 27 novembre 2009 ha rinnovato, con la relativa motivazione, al Questore e al Dirigente di Commissariato di Senigallia un'istanza di accesso da questi ultimi respinta con nota ricevuta il 26 novembre 2009.

L'istante, in particolare, ha richiesto di visionare ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti relativi al fascicolo personale prodotti negli anni 2007, 2008 e 2009, con specifico riguardo al fascicolo sanitario depositato presso il Gabinetto Sanitario Regionale della Questura, ed al foglio matricolare al completo.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza da parte delle amministrazioni resistenti, la signora ..... ha presentato ricorso in data 12 gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione.

La Questura di Ancona, con nota del 12 gennaio 2010, ha comunicato alla Commissione, e per conoscenza all'istante, di avere provveduto ad informare quest'ultima della possibilità per la stessa di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di tutto il carteggio custodito nel fascicolo personale, comunicando altresì che il ritardo nell'evasione della richiesta è stato dovuto ad un mero disguido burocratico.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Corpo di polizia municipale dell'Unione delle Terre d'Argine – Comando dei carabinieri di Carpi (MO) – Comune di Novi di Modena

**Fatto**

La sig.ra ....., nella qualità di consigliere comunale del popolo della libertà del Comune di Novi, riferisce di una vicenda relativa ad un sequestro amministrativo eseguito nei confronti della sig.ra ....., titolare della ditta "..... srl" disposto a seguito di controllo ispettivo avvenuto in data 11 novembre 2009.

L'odierna ricorrente, lamentando una serie di violazioni di legge nelle modalità di conduzione del sopralluogo ispettivo che ha preceduto l'irrogazione della sanzione amministrativa, ha formulato richiesta di accesso al verbale di ispezione stilato dagli agenti di polizia municipale ed alla "copia del decreto di perquisizione o convalida P.M. o informativa, al Comando di stazione dei Carabinieri di Carpi" rispettivamente in data 19 novembre e 18 dicembre 2009. Le richieste di accesso venivano altresì e previamente indirizzate al Sindaco del Comune di Novi di Modena in data 17 novembre 2009.

Il comando dei carabinieri rigettava l'istanza di accesso con provvedimento del 21 dicembre 2009, mentre il comando di polizia municipale forniva riscontro all'istanza entrando nel merito del procedimento ispettivo ma senza dare riscontro diretto alla domanda ostensiva.

Contro tali determinazioni la ....., in data 18 gennaio 2010 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 23 gennaio u.s. il Comando dei carabinieri ha trasmesso una memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dalla ricorrente, con riferimento alle istanze rivolte al Comando della polizia municipale ed al Sindaco del Comune di Novi di Modena.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

Quanto, viceversa, al diniego opposto dal Comando dei carabinieri si osserva il difetto assoluto di legittimazione della richiedente all'ostensione della documentazione

domandata. A tale riguardo, invero, si rileva come la qualità di consigliere comunale non costituisce titolo per l'esercizio del diritto di accesso in sostituzione del diretto interessato da un procedimento amministrativo sanzionatorio. Pertanto, non constando la sussistenza di poteri rappresentativi in capo alla ricorrente della titolare della ditta sottoposta a sequestro amministrativo, il ricorso deve essere sul punto respinto.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza quanto ai documenti *demandatio* alle amministrazioni locali; lo rigetta con riferimento ai documenti richiesti al Comando dei carabinieri di Carpi.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Provinciale Carabinieri Isernia

**Fatto**

Il sig. ...., Capitano dell'arma dei carabinieri, riferisce di aver presentato in data 17 marzo 2009 istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia di una serie di documenti.

In particolare il ..... ha chiesto l'accesso a: 1) documentazione relativa ad attività di intercettazione concernenti presunte pressioni per far trasferire il ricorrente dalla sede di Venafro, 2) documenti dai quali sia possibile ricavare il nominativo dei militari che hanno trasmesso al superiore gerarchico il plico concernente una presunta cospirazione ai danni del richiedente; 3) copia della documentazione prodotta da parte resistente a seguito della valutazione gerarchica conseguente all'avvio del procedimento penale ai danni del ricorrente.

L'istanza è stata formulata dall'odierno ricorrente dopo aver avuto conoscenza del contenuto del fascicolo processuale concernente la sua persona. In data 28 aprile 2009 l'amministrazione ha negato l'accesso al primo documento ritenendolo sottratto all'accesso in quanto atto giudiziario e dunque invitando il richiedente a rivolgersi all'A.G. Ha altresì negato l'accesso agli altri documenti ritenendo l'istanza preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego il ..... ha presentato in data 13 maggio ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. La Commissione, con decisione resa il 4 giugno 2009 accoglieva il ricorso con riguardi ai documenti di cui ai punti 1) e 3), invitando l'amministrazione a notificare il gravame ai controinteressati con riferimento ai documenti di cui al punto 2).

Nonostante ripetuti solleciti ad assolvere l'incombente, l'amministrazione solo con nota del 12 gennaio u.s. comunicava di non aver notificato il ricorso non essendo in possesso dei documenti richiesti dal ricorrente.

**Diritto**

La scrivente Commissione, stante il contenuto della nota datata 12 gennaio 2010, ritiene di non poter accogliere il gravame con riferimento ai documenti di cui al punto 2) delle premesse in fatto. Al riguardo si osserva che l'amministrazione, eccedendo la non detenzione della relativa documentazione, si trova nella materiale impossibilità di soddisfare l'istanza di accesso *illo tempore* presentata dal ..... Pertanto il ricorso è da respingere.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ordine regionale dei geologi della Regione Sicilia

**Fatto**

Il sig. ...., iscritto all'albo professionale tenuto da parte resistente, riferisce di aver presentato all'amministrazione in data 11 novembre 2009 istanza di accesso alla copia dei bilanci consuntivi per gli anni 2005/2008 ed ai relativi verbali di approvazione. Non avendo ottenuto risposta alla propria domanda di accesso nei trenta giorni successivi, in data 7 gennaio u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella memoria trasmessa da parte resistente in data 25 gennaio u.s. si dà atto dell'avvenuta trasmissione dei documenti al ricorrente.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la cessazione della materia del contendere stante il contenuto della nota difensiva trasmessa dall'amministrazione resistente e di cui alle premesse in fatto.

**PQM**

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ordine regionale dei geologi della Regione Sicilia

**Fatto**

Il sig. ...., iscritto all'albo professionale tenuto da parte resistente, riferisce di aver presentato all'amministrazione in data 5 dicembre 2009 istanza di accesso ai moduli di presentazione delle candidature avanzate per l'elezione del Consiglio dell'ordine, nonché al punto n. 5 dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio dell'ordine tenutosi in data 10 luglio 2009. L'interesse alla domanda è motivato dall'odierno ricorrente in base alla sua partecipazione alla tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'ordine ed alla conseguente pendenza di due ricorsi sulla regolarità delle operazioni elettorali. Non avendo ottenuto risposta alla propria domanda di accesso nei trenta giorni successivi, in data 7 gennaio u.s. ha presentato gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella memoria difensiva trasmessa da parte resistente in data 25 gennaio u.s. si eccepisce l'incompetenza della Commissione a decidere sul gravame presentato dal ....., non essendo l'Ordine regionale dei geologi della Regione Sicilia un'amministrazione centrale o periferica dello Stato; rileva inoltre parte resistente che il ricorrente avrebbe già preso visione del punto 5 dell'ordine del giorno e che l'istanza del 5 dicembre sarebbe riprodotiva di altra precedente domanda di accesso (datata 13 ottobre) e che pertanto sulla stessa sarebbe già maturato il termine per la presentazione del gravame.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria competenza a decidere il gravame presentato dal sig. .... Al riguardo si osserva che la Commissione è competente a decidere in via residuale contro tutte le determinazioni in materia di diritto inaccessio ai documenti amministrativi adottate dalle amministrazioni diverse da quelle strettamente appartenenti al sistema delle autonomie territoriali e dunque anche degli ordini professionali locali. Inoltre, si osserva che la circostanza della sottoposizione dell'ordine professionale alla vigilanza del Ministero competente, unitamente alla istituzione di norma tramite regolamento dell'esecutivo, depono a favore della natura giuridica di parte resistente alla stregua di amministrazione periferica dello stato sulla quale la scrivente può e deve esercitare le proprie attribuzioni.

Ciò premesso e quanto alla domanda di accesso relativa alla visione del punto n. 5 dell'ordine del giorno del Consiglio dell'ordine del 10 luglio 2009, il ricorso è fondato e merita di essere accolto, atteso lo status di iscritto all'albo dei geologi rinvenibile in capo all'odierno ricorrente che lo legittima a conoscere il contenuto delle deliberazioni dell'organo consiliare e, *a fortiori*, il relativo ordine del giorno. La circostanza eccepita da parte resistente relativa all'avvenuta presa visione del documento in questione non esclude che l'interessato possa riesercitare il diritto di accesso per ottenere l'estrazione di copia del documento medesimo.

Quanto, viceversa, all'istanza tesa a prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei moduli di presentazione di tutte le candidature, la Commissione ravvisa la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal richiedente al momento della presentazione della domanda di accesso e ai quali il gravame va notificato da parte dell'amministrazione resistente. L'eccezione di parte resistente sul punto relativo al decorso del termine per la presentazione del gravame in virtù della riproposizione di identica istanza sulla quale il termine si sarebbe consumato, non toglie che l'interessato possa ripresentare la domanda, stante la natura di diritto soggettivo da riconoscere al diritto di accesso e la natura ordinatoria e non perentoria del termine di cui all'articolo 25 della legge n. 241/90.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso con riferimento alla visione ed eventuale estrazione di copia dell'ordine del giorno del 10 luglio 2009 e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Quanto ai restanti documenti, la Commissione, per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comunità Montana Matese (CB)

**Fatto**

La sig.ra ....., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 15 ottobre 2009 istanza di accesso alla convenzione stipulata dalla stessa con la ..... Onlus, in considerazione del fatto che l'istante, nella qualità di proprietario di un immobile sito in Roma, se lo è visto occupare dalla organizzazione non lucrativa menzionata la quale, attualmente, vi gestisce un canile. Il motivo della domanda di accesso consiste nella verifica dei requisiti e dell'accreditamento con strutture pubbliche per lo svolgimento dell'attività posta in essere dalla ..... Onlus.

In data 11 novembre la parte resistente ha rifiutato l'accesso ritenendo l'odierna ricorrente non titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione. Contro tale diniego la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, stante la natura giuridica di ente locale delle Comunità montane desumibile dall'art. 27, d.lgs. n. 267/2000, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Dott. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale per la Toscana. Dipartimento amministrazione penitenziaria di Roma

**Fatto**

Il dott. ...., dirigente della casa di reclusione di Massa, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 3 dicembre 2009 istanza di accesso alla copia di tutti gli atti antecedenti e conseguenti alla nota 191/RIS a firma del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria datata 30 giugno 2008 e riconducibili al richiedente, nonché al proprio fascicolo personale. L'istanza veniva motivata "da esigenze inerenti la tutela legale dello scrivente".

L'amministrazione rispondeva con nota del 5 dicembre u.s. accogliendo l'istanza con riferimento al fascicolo personale dell'istante con riserva di comunicare i tempi e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso, e inoltrando la domanda di accesso al Dipartimento amministrazione penitenziaria di Roma per la restante documentazione, in quanto, verosimilmente, non in possesso del provveditorato.

In data 18 gennaio u.s., essendo decorsi più di trenta giorni senza aver ottenuto risposta dal dipartimento di Roma né dal provveditorato in merito alle modalità di esercizio del diritto di accesso, il dott. .... ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 26 gennaio u.s., il Provveditorato regionale per la Toscana ha trasmesso una nota difensiva nella quale riafferma l'intenzione di voler esibire il fascicolo personale oltre alla circostanza, per i restanti documenti, di aver nuovamente investito, senza esito, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di Roma.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio trattandosi di documenti tutti relativi al ricorrente. Ciò può dirsi sia con riferimento al fascicolo personale che agli atti collegati alla nota di cui alle premesse in fatto a firma del provveditore regionale. Con riferimento al fascicolo personale si osserva che nonostante la dichiarata intenzione di accogliere l'istanza da parte dell'amministrazione, ribadita nella nota difensiva di cui alle premesse in fatto, a distanza di più di trenta giorni dalla relativa comunicazione non ha fatto seguito alcuna misura concreta per mettere in condizione l'istante di esercitare il proprio diritto. Tale circostanza consente di qualificare il comportamento del provveditorato alla stregua di un tacito rigetto della domanda ostensiva che questa Commissione non può che censurare. Analogamente quanto al Dipartimento amministrazione penitenziaria di Roma, cui il provveditorato ha correttamente inoltrato la domanda di accesso con riferimento a documenti di cui, evidentemente, non era in possesso al momento del ricevimento della relativa istanza. In questo caso, in assenza di

qualsivoglia riscontro ad opera del Dipartimento, in merito all'effettiva sussistenza di un segreto istruttorio, valgono le medesime considerazioni in ordine al possesso di situazione legittimante l'accesso in capo all'odierno ricorrente che giustificano l'accoglimento del gravame.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – II reparto – 5<sup>a</sup>divisione

**Fatto**

Il tenente colonnello ..... riferisce di avere esercitato, in data 14 gennaio 2009, il diritto di accesso relativo all'istanza tesa a prendere visione ed estrarre copia del verbale di avanzamento in grado stilato dalla Commissione superiore di avanzamento dell'esercito. In tale occasione, tuttavia, all'odierno ricorrente non veniva rilasciato il verbale nella sua interezza, coprendo le parti relative a molti militari con una serie di omissis. Contro tale parziale diniego in data 31 gennaio 2009 inoltrava a parte resistente nuova richiesta di accesso al verbale privo di omissis non ricevendo risposta nei trenta giorni successivi. Pertanto, contro il maturato silenzio rigetto, il ..... ha presentato in data 24 marzo 2009 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con decisione resa nella seduta del 20 aprile 2009 la commissione, ravvisata la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame. Nonostante un successivo sollecito ad assolvere l'incombente ad oggi parte resistente non ha dato seguito all'invito. In data 18 gennaio 2010, pertanto, il ..... ha chiesto alla scrivente di decidere nel merito il ricorso.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva il grave inadempimento in cui è incorsa l'amministrazione nel non aver dato seguito all'invito di notificare il gravame ai controinteressati, considerato il lasso considerevole di tempo tra la pronuncia interlocutoria del 20 aprile 2009 (comunicata a parte resistente il successivo 12 maggio) e la presente decisione.

Si ritiene pertanto di dover decidere nel merito il gravame, anche in considerazione del fatto che, altrimenti, il comportamento elusivo dell'amministrazione finirebbe per risolversi in una fattispecie di denegata giustizia a carico dell'istante.

Ciò premesso, e non essendo in grado di valutare le ragioni che hanno portato l'amministrazione a coprire i dati dei militari con degli *omissi*, si ritiene di dover accogliere il gravame, stante l'interesse ad accedere del ..... non contestato da parte resistente come si evince dal fatto che in prima battuta gli è stato consentito, sia pure in forma parziale, il chiesto accesso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione carabinieri Toscana – Stazione di Lastra  
a Signa

**Fatto**

Il sig. .... in data 4 novembre 2009 ha chiesto di poter accedere alla relazione di servizio stilata con riferimento al personale del cantiere edile sito in via di ..... per verificare se esso fosse iscritto nelle liste depositate presso il Comune.

In data 17 novembre parte resistente negava l'accesso asserendo che la relativa documentazione avesse natura giudiziaria e, pertanto, fosse da ritenere sottratta all'accesso. Contro tale determinazione il ..... in data 16 gennaio u.s. ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, si osserva che nel provvedimento di diniego è chiaramente indicata la facoltà da esercitarsi direttamente da parte dell'interessato di presentare ricorso nei trenta giorni successivi o al T.A.R. o alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Irrilevante appare, pertanto, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia chiesto un irrituale inoltro del gravame alla Commissione ad opera dell'amministrazione resistente.

Pertanto, considerato che il provvedimento di diniego reca la data del 17 novembre 2009 e che il gravame è del 18 gennaio 2010, tale termine è decorso.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salva la facoltà dell'interessato di ripresentare istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Statale C. Lorenzini

**Fatto**

L'avv. .... ha ricevuto dapprima una telefonata e, successivamente, un fonogramma, con i quali l'Istituto Statale C. Lorenzini ha chiesto al ricorrente la disponibilità ad assumere l'incarico di supplenza nella classe di concorso A019, per sei ore settimanali e fino al termine delle attività didattiche, ossia 30 giugno 2010.

Non essendo stata assegnata la supplenza al ricorrente, il medesimo, con istanza del 29 dicembre, ha chiesto all'Istituto Scolastico di conoscere la posizione del candidato al quale è stato conferito l'incarico di docenza ed il relativo punteggio, nonché di potere avere copia del fonogramma inviatogli il 14 dicembre 2009. Ciò al fine di verificare la sussistenza di eventuali lesioni nella sua posizione. L'amministrazione resistente, con provvedimento del 9 gennaio ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che l'istanza è volta ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Avverso il provvedimento del 9 gennaio l'avv. .... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 18 gennaio ha comunicato che il chiesto documento, ossia il fonogramma del 14 dicembre, è inesistente atteso che la normativa sul conferimento degli incarichi di docenza prescrive che il medesimo sia utilizzato per formulare proposte di assunzione di durata inferiore a trenta giorni. Afferma, inoltre, l'amministrazione resistente che il ricorrente non è titolare di un interesse ad accedere ai chiesti documenti essendo già destinatario di un contratto di supplenza per ventiquattro ore settimanali e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2010).

**Diritto**

Il ricorso è parzialmente fondato.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso al fonogramma del 14 dicembre, perché si tratta di un documento inesistente. Al riguardo si rileva che a tenore dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso". Pertanto, poiché non esiste un fonogramma datato 14 dicembre inviato al ricorrente, correttamente l'amministrazione ha negato l'accesso.

L'amministrazione avrebbe dovuto, poi, concedere l'accesso al documento nel quale è indicata la posizione del candidato al quale è stato conferito l'incarico di

docenza ed il relativo punteggio, atteso che si tratta di accesso endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge generale sul procedimento amministrativo, per il quale il ricorrente non è tenuto a specificare l'interesse alla base dell'istanza di accesso.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Didattica Statale – 3 Circolo di  
.....

**Fatto**

....., in qualità di insegnante della scuola primaria 3° Circolo Didattico di ..... assegnata per l'anno scolastico 2009/2010 alla classe 1B, ha chiesto, il 2 settembre 2009, di potere accedere alle schede dei giudizi di scuola materna nonché alle domande di iscrizione alle classi prime presentate dai genitori degli alunni della classe 1B, nonché ai dati contenuti nel fascicolo della classe. Afferma la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per l'organizzazione delle attività didattiche e di accoglienza. Comunica, ancora, l'insegnante ..... di non avere provveduto ad acquisire il consenso dei controinteressati atteso che i genitori degli alunni hanno consentito al trattamento dei dati contenuti nella domanda di iscrizione dei propri figli, per le finalità istituzionali dell'amministrazione.

Questa Commissione, con decisione del 24 novembre, aveva dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. La ricorrente, con nota dell'11 gennaio, ha chiesto alla scrivente di riesaminare tale decisione.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Al riguardo questa Commissione rileva che il presente ricorso doveva essere notificato ai controinteressati, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 184 del 2006. Infatti, l'acquisizione del consenso dei controinteressati al trattamento dei dati contenuti nella domanda di iscrizione per finalità istituzionali e, dunque, anche alla presente istanza di comunicazione di dati, non vale a escludere la notifica del gravame; la *ratio* di tale istituto è quella di garantire il contraddittorio con i titolari del diritto alla riservatezza anche nella presente fase giustiziale al fine di consentire loro di presentare osservazioni, memorie, oltre che opporsi al trattamento.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** M.S.

contro

**Amministrazione resistente:** Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

**Fatto**

M.S., quale partecipante ad una selezione per il conferimento di borse di ricerca destinate a giovani ricercatori, legge regionale 7 agosto 2007, ha presentato istanza di accesso all'amministrazione regionale avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. il progetto del ricorrente, i verbali di correzione del progetto;
2. i verbali dei criteri di selezione adottati, progetti;
3. verbali di correzione e criteri di valutazione dei progetti di: B.M.G., C.E., C.E.M., Z.D., L.S., C.N.

Ciò al fine di conoscere i motivi alla base dei provvedimenti di esclusione dalla lista dei candidati.

L'amministrazione regionale ha comunicato di avere concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn.1 e 2, mentre con riferimento ai documenti di cui al punto n. 3, parte resistente ha informato il ricorrente di avere provveduto a notificare ai controinteressati l'istanza di accesso.

Successivamente l'ente regionale ha concesso l'accesso ai documenti di C.E., C.N. e L.S., ed ha comunicato l'opposizione di B.M.G. e Z.D.

Contro il parziale provvedimento di diniego, M.S., ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PLENUM 2 FEBBRAIO 2010

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo .....

**Fatto**

....., quale genitore dei minori ..... e ....., ha presentato il 10 luglio 2009 istanza di accesso all'Istituto Comprensivo ..... avente ad oggetto gli elaborati delle prove scritte degli esami di Stato effettuati nel giugno 2009; afferma, infatti, la ricorrente che le prove scritte non sono state esibite in sede di esame.

L'amministrazione resistente, con provvedimento conosciuto dalla ricorrente l'8 agosto 2009, ha negato l'accesso ai suindicati documenti poiché "non sussistono i presupposti di fatto e di diritto". La ricorrente con note del 5 settembre e del 23 ottobre, sollecitato l'amministrazione a chiarire quali fossero tali presupposti.

Avverso il provvedimento conosciuto l'8 agosto, ..... il 22 dicembre ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 22 gennaio, ha sostanzialmente ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per tardività, ex art. 12, comma 7, lettera a) del d.P.R. n. 184 del 2006.

La ricorrente ha presentato istanza di accesso il 10 luglio; la medesima avrebbe, pertanto, dovuto impugnare dinanzi alla Commissione, ovvero dinanzi al giudice amministrativo, il provvedimento di rigetto entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5 della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio Scolastico Provinciale di Roma – Ufficio V

**Fatto**

La prof.ssa ....., il 22 settembre 2009, ha presentato istanza di accesso alla domanda di utilizzazione presentata dal prof. .... per l'a.s. 2009/2010 ed a tutte le domande di trasferimento presentate dallo stesso docente negli anni precedenti, a partire dall'anno scolastico in cui è diventato soprannumerario nella scuola di titolarità.

Al controinteressato prof. ...., infatti, pur seguendo la ricorrente in graduatoria, è stato assegnato, insieme alla ricorrente, il corso serale presso l' I.T.C. di via ....., per un numero di ore pari a quattro.

Specifica la ricorrente che, a seguito di reclamo, le è stato attribuito, l'insegnamento per l'a.s. 2009/2010 presso l' I.T.C. di via ..... per otto ore per il corso diurno e per quattro ore per il corso serale, mentre, in sede di reclamo, la prof.ssa ..... aveva domandato l'attribuzione dell'intero corso serale,

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 27 novembre, pervenuto alla ricorrente il 15 dicembre, ha comunicato che il controinteressato ha presentato opposizione alla richiesta di ostensione dei documenti contenuti nel suo fascicolo.

Avverso il su indicato provvedimento la prof.ssa ....., il 14 gennaio, ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 1 febbraio c.m. ha comunicato che la prof.ssa è titolare di cattedra presso l'I.T.A.S. .... dell'Aquila e che, in base al CCNL del 15 luglio 2009, la ricorrente ha presentato domanda di utilizzazione nella provincia di Roma; ciò al pari dei docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero. Sulla base, poi, dell'elenco delle utilizzazioni effettuate nella Provincia, la ricorrente è stata collocata al posto 36 *bis*, fatte salve le precedenza di cui all'art. 8 del richiamato CCNL. In particolare, il controinteressato prof. .... beneficia di tali precedenza, atteso che è stato dichiarato soprannumerario nell'anno scolastico 2008/2009, collocandosi, pertanto, al posto n. 4 nell'elenco delle utilizzazioni. Pertanto, afferma parte resistente, la ricorrente è priva di un interesse ad accedere ai chiesti documenti .

Aggiunge, infine, l'amministrazione che la ricorrente è stata erroneamente inserita nel decreto prot. n. 16313 dell'11 agosto 2009, con il quale sono state disposte le assegnazioni provvisorie interprovinciali, invece che nel decreto prot. n. 16311 dell'11 agosto 2009, relativo alle utilizzazioni.

Il controinteressato, con memoria pervenuta a questa Commissione il 2 febbraio, ha, sostanzialmente, ribadito le ragioni a sostegno dell'opposizione all'ostensione dei documenti già formulate alla parte resistente.

**Diritto**

Nella fattispecie, si rileva un comportamento omissivo dell'amministrazione resistente, la quale non ha assunto alcuna posizione sulle reiterate istanze di accesso presentate dalla ricorrente la quale ha, ancora, interesse ad avere copia dei documenti richiesti per la tutela delle proprie ragioni.

Solo con nota del 27 novembre, ricevuta dalla prof.ssa il 15 dicembre, parte resistente ha comunicato che il prof. .... aveva presentato opposizione alla richiesta di accesso ai documenti che lo riguardano, nulla statuendo in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta.

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Messina

**Fatto**

....., dopo avere ricevuto il preavviso, di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, con il quale la Prefettura ha comunicato l'intenzione di non concedere la cittadinanza italiana, il 27 novembre ha presentato all'amministrazione resistente istanza di accesso ai documenti del relativo procedimento. La Prefettura, con provvedimento dell'11 dicembre 2009, ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415 del 1994.

Avverso il provvedimento del 11 dicembre ....., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è infondato.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso ai documenti del procedimento inerente la concessione della cittadinanza italiana sulla base dell'art. 3 del D.M. n. 415 del 1994, relativo alle "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità". Questa Commissione, attesa la fondatezza della motivazione posta a base del diniego, dichiara il ricorso infondato.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara infondato.